

RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 11 del TUB – oggetto di una profonda revisione a seguito del d.lgs. n. 37/2004 – delinea la nozione di raccolta del risparmio, consistente nell'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma (comma 1). Lo svolgimento presso il pubblico di tale attività è vietato ai soggetti diversi dalle banche (comma 2).

Ai predetti fini, la medesima disposizione: da un lato, esclude talune fattispecie dalla nozione di raccolta del risparmio tra il pubblico; dall'altro, elenca le deroghe al citato divieto nei confronti dei soggetti non bancari.

Sotto il primo profilo, non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica (comma 2-bis) o da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento (comma 2-ter) e quella che, in conformità dei limiti e dei criteri fissati dal CICR, è effettuata presso specifiche categorie di soggetti individuate in ragione di rapporti societari e di lavoro (comma 3).

Sotto il secondo profilo, le previsioni dell'art. 11 (comma 4) escludono l'applicazione del divieto a Stati, organismi internazionali ed enti territoriali, nonché a tutti i casi in cui la raccolta sia effettuata ai sensi di norme di legge. A tale ultimo riguardo, viene espressamente indicata la raccolta effettuata dalle società ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito o altri strumenti finanziari. A tutela della riserva di attività delle banche, rimane comunque preclusa la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (comma 5).

Al CICR è attribuito il compito di individuare gli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio e di determinare, se non disciplinati dalla legge, limiti all'emissione nonché durata e taglio degli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni (commi 4-bis e 4-ter).

Il Comitato, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce limiti e criteri, anche in deroga al codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti (comma 4-quater).

La violazione delle prescrizioni dell'art. 11 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione è sanzionata penalmente dalle norme sull'abusivismo bancario (articoli 130 e 131 del TUB).

La disciplina di attuazione dell'art. 11 del TUB è stata dettata con deliberazione del CICR del 19 luglio 2005, successivamente integrata con deliberazione del 22 febbraio 2006 al fine di tener conto delle modifiche apportate al codice civile, in materia di limiti alle emissioni obbligazionarie, dalla l. n. 262/05.

L'intervento del Comitato – che sostituisce e compendia le precedenti deliberazioni adottate in materia – conferma, in linea con le predette indicazioni legislative, le riserve riconosciute in favore delle banche (attività bancaria e raccolta del risparmio tra il pubblico) tenendo conto delle innovazioni introdotte dalla riforma del diritto societario.



In un contesto civilistico caratterizzato da un'estensione delle possibilità di accesso al risparmio da parte delle imprese e da un'ampia diversificazione delle tipologie degli strumenti finanziari utilizzabili per la raccolta, la presente disciplina persegue anche finalità antielusive delle regole a tutela delle riserve di attività delle banche, presidiate da sanzioni penali.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 11, che disciplina la raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche;
 - artt. 130 e 131, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l'attività bancaria svolte abusivamente;
- dalla delibera CICR del 19 luglio 2005, attuativa dell'art. 11 del TUB;
- dalla delibera CICR del 22 febbraio 2006, recante integrazioni a quella del 19 luglio 2005.

Vengono inoltre in rilievo:

- gli articoli 2412, 2483 e 2526 del codice civile, concernenti l'emissione di strumenti finanziari da parte delle società;
- la legge 13 gennaio 1994, n. 43, e successive modificazioni, che disciplina le cambiali finanziarie;
- il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
- il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, di attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica;
- l'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, che disciplina gli strumenti di finanziamento delle imprese diverse dalle banche e dalle micro-imprese, anche modificando la disciplina delle cambiali finanziarie e l'articolo 2412 del codice civile.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*attività di concessione di finanziamenti*", le attività di cui all'articolo 2 del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del TUB nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- "*attivo immobilizzato*", il valore totale delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie;
- "*debiti a medio e lungo termine*", le passività con durata residua superiore a 12 mesi;



- *"emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento"*, il servizio di pagamento esercitato mediante emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri strumenti di pagamento;
- *"garanzia personale"*, l'impegno giuridicamente vincolante a pagare un determinato importo di denaro nell'eventualità dell'inadempimento o del verificarsi di altri specifici eventi connessi con il credito garantito o con la situazione del debitore principale. Rientrano nella definizione la fideiussione, la polizza fideiussoria, il contratto autonomo di garanzia;
- *"garanzia reale finanziaria"*, un diritto reale di garanzia e altri diritti equivalenti che attribuiscono al titolare o al beneficiario il diritto al soddisfacimento del credito mediante la liquidazione o l'appropriazione di attività o somme di denaro specificamente individuate. Rientrano nella definizione il pegno e i contratti di trasferimento della proprietà con funzione di garanzia;
- *"patrimonio"*, l'ammontare complessivo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- *"raccolta a vista"*, la raccolta che può essere rimborsata su richiesta del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso inferiore a 24 ore; in caso di preavviso pari o superiore a 24 ore, la raccolta è "a vista" se il soggetto che raccoglie fondi si riserva la facoltà di rimborsare il depositante contestualmente alla richiesta o prima di 24 ore dal preavviso;
- *"strumenti finanziari di raccolta"*, le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che, comunque denominati e a prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso. Rientrano nella definizione le obbligazioni e i titoli simili che prevedono clausole di partecipazione agli utili d'impresa e/o clausole di subordinazione, come disciplinati dall'art. 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano ai soggetti residenti in Italia e, in quanto compatibili, ai soggetti non residenti per l'attività di raccolta effettuata in Italia.



SEZIONE II

RACCOLTA DEL RISPARMIO


Costituisce raccolta del risparmio l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

L'obbligo di rimborso sussiste anche:

- quando i tempi e l'entità del rimborso sono condizionati da clausole di postergazione o dipendono da parametri oggettivi, compresi quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti;
- nei casi in cui esso, ancorché escluso o non esplicitamente previsto, sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione. In particolare, vengono in rilievo l'entità, la periodicità e l'esigibilità dei flussi stessi che possono, di fatto, dare luogo a forme di rimborso.

Non costituisce obbligo di rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti derivanti dall'attività dell'impresa o la ripartizione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o relativi all'affare in relazione al quale i fondi sono stati acquisiti.

In linea con le finalità generali della presente disciplina, la distinzione tra le fattispecie implicanti attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso e quelle in cui detto obbligo è escluso deve essere individuata avendo riguardo alla complessiva struttura finanziaria dell'operazione concretamente posta in essere, indipendentemente dalla configurazione giuridica assunta dalla medesima.



SEZIONE III

RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO

1. Premessa

La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche, fatte salve le deroghe previste dall'art. 11, comma 4, del TUB e la raccolta effettuata mediante emissione di strumenti finanziari secondo le modalità e i limiti di seguito previsti.

Sono comunque precluse ai soggetti non bancari la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

A titolo di chiarimento, si precisa che nelle comunicazioni al pubblico e ai potenziali prestatori la raccolta del risparmio non può essere qualificata come "rimborsabile a vista" o come collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento o con altre espressioni suscettibili di ingenerare confusione circa le caratteristiche della raccolta consentita dall'art. 11 del TUB.

2. Raccolta del risparmio tra il pubblico

Ai fini della presente disciplina non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico l'acquisizione di fondi:

- a. connessa con l'emissione di moneta elettronica o da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento;
- b. connessa con l'emissione e l'acquisizione di strumenti di pagamento (ad es. carte prepagate) che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o, in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11 ⁽¹⁾;
- c. presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo quanto previsto dalle presenti Disposizioni (Sez. V, VI e VII);
- d. effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato. Nel contratto deve comunque risultare con chiarezza la natura di "finanziamento" del rapporto stesso. In ogni caso, il reperimento di risorse in tal modo effettuato non deve presentare connotazioni tali (ad esempio, numerosità e frequenza delle operazioni) da configurare, di fatto, una forma di raccolta tra il pubblico;
- e. presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale.

1) Analogamente non costituisce raccolta l'acquisizione di fondi il cui valore monetario è memorizzato sugli strumenti previsti dall'art. 2, comma 2, lett. m) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. h-ter) TUB.



SEZIONE IV

RACCOLTA MEDIANTE EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

3. Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta

L'importo complessivo delle emissioni di strumenti finanziari di raccolta, per le società per azioni, in accomandita per azioni e cooperative è fissato – in linea con quanto previsto dall'art. 2412, primo comma, del codice civile – nel doppio del patrimonio ⁽¹⁾. Al computo del limite concorrono altresì gli importi relativi alle garanzie comunque prestate dalla società in relazione a strumenti finanziari di raccolta emessi da altre società, anche estere, in linea con quanto previsto dall'art. 2412, quarto comma.

Per il complesso degli strumenti finanziari di raccolta, i citati limiti possono essere superati in presenza delle fattispecie derogatorie previste dal medesimo art. 2412 del codice civile, segnatamente:

- la sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale;
- la raccolta effettuata da società mediante emissione di obbligazioni e strumenti finanziari (ivi incluse le cambiali finanziarie) destinati alla quotazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
- l'emissione di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni;
- l'emissione di strumenti finanziari di raccolta garantiti da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.

La disciplina sancisce l'applicazione dei limiti previsti dal codice civile alle emissioni di ogni tipo di strumento finanziario di raccolta, con l'obiettivo di evitare elusioni derivanti da una diversa qualificazione giuridica degli strumenti utilizzati.

Secondo la medesima impostazione, per le società a responsabilità limitata e le cooperative alle quali si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, le emissioni di strumenti finanziari di raccolta sono consentite in osservanza di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 2483 (sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) e 2526 (sottoscrizione da parte di investitori qualificati degli strumenti privi di diritti amministrativi) del codice civile.

Nell'Al. A delle presenti Disposizioni si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante strumenti finanziari.

4. Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta

Gli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni hanno un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000 ⁽²⁾. Tale limite non si applica agli strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

1) Ai fini del calcolo di tale limite con riferimento alle società cooperative, nel patrimonio rientrano le riserve disponibili, anche quando, in base a norme di legge o di statuto, siano indivisibili tra i soci.

2) Resta fermo quanto previsto, per i titoli al portatore, dall'art. 49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.



Non è fissata una durata minima per gli strumenti finanziari di raccolta, ad eccezione delle cambiali finanziarie (cfr. par. 3) e fermo restando il divieto per i soggetti non bancari di effettuare la raccolta di fondi a vista. La denominazione degli strumenti finanziari non deve contenere indicazioni tali da ingenerare confusione tra gli stessi e i titoli di raccolta bancari (certificati di deposito, buoni fruttiferi).

Sugli strumenti finanziari di raccolta e sui relativi registri deve essere indicata l'identità dell'eventuale garante e l'ammontare della garanzia. Tale indicazione assume rilievo, in particolare, ai fini di quanto previsto in materia di garanzie dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile.

5. Cambiali finanziarie

Tra gli strumenti finanziari di raccolta rientrano le cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, e successive modificazioni ⁽³⁾.

Le cambiali finanziarie presentano le seguenti caratteristiche:

- sono titoli di credito all'ordine emessi in serie;
- hanno durata compresa fra 1 e 36 mesi;
- hanno un valore nominale unitario non inferiore a euro 50.000.

Sulla cambiale finanziaria, se non emessa in forma dematerializzata ⁽⁴⁾, oltre agli elementi di cui all'art. 100 del R.D. n. 1669/33 ⁽⁵⁾, devono essere indicati:

- la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;
- il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione ⁽⁶⁾;
- l'ammontare complessivo dell'emissione di cui la cambiale fa parte;
- la denominazione di "cambiale finanziaria" e i proventi in qualunque forma pattuiti;
- in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

3) In base alla legge n. 43/1994, le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali e da società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le società non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge n. 43/1994. L'emissione di cambiali finanziarie non è consentita alle banche.

4) L'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata è disciplinata dall'art. 1-bis della legge n. 43/1994, aggiunto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

5) La promessa incondizionata di pagare una somma determinata; l'indicazione della scadenza; l'indicazione del luogo di pagamento; il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; l'indicazione della data e del luogo di emissione; la sottoscrizione dell'emittente; l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente.

6) Le società cooperative possono indicare il capitale sociale versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato.



SEZIONE V

RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI

1. Norme generali

Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalla presente Sezione, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. E' comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

2. Società diverse dalle cooperative ⁽¹⁾

Le società diverse dalle cooperative possono effettuare raccolta di risparmio, senza alcun limite, esclusivamente presso i soci che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Nelle società di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in accomandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni non sono richieste.

Nell'All. B delle presenti Disposizioni si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società diverse dalle cooperative.

3. Società cooperative ⁽²⁾

Le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio ⁽³⁾.

Tale limite viene elevato fino al quintuplo ⁽⁴⁾ del patrimonio qualora:

- a. il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia personale o garanzia reale finanziaria rilasciata da soggetti vigilati ⁽⁵⁾;
oppure
- b. la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al par. 3.1 della presente Sezione.

1) La raccolta di risparmio mediante strumenti finanziari, anche se effettuata presso soci, è sottoposta alla disciplina di cui alla Sez. IV delle presenti Disposizioni.

2) La raccolta di risparmio mediante strumenti finanziari, anche se effettuata presso soci, è sottoposta alla disciplina di cui alla Sez. IV delle presenti Disposizioni.

3) Nel patrimonio rientrano le riserve disponibili, anche quando, in base a norme di legge o di statuto, siano indivisibili tra i soci.

4) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies del codice civile in materia di rapporto tra indebitamento complessivo e patrimonio netto delle cooperative.

5) Sono soggetti vigilati, a tali fini, le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB e le imprese di assicurazione.



Se la società cooperativa ha l'obbligo di redigere il bilancio consolidato ai sensi della normativa applicabile, il valore del patrimonio ai predetti fini è quello risultante dal bilancio consolidato. Se la società è esonerata dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato, si considera il valore del patrimonio individuale rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società partecipate che sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato.

I limiti quantitativi sopra indicati non si applicano alle società cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 50.

Le modalità di raccolta presso i soci e l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicate in un apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci, che contenga tutte le regole di svolgimento dell'attività di raccolta e l'espressa limitazione della raccolta ai soli soci nonché l'esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività riservata. Nel regolamento e nelle informazioni ai soci, le cooperative indicano chiaramente i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione della garanzia, nel rispetto delle caratteristiche stabilite nel par. 4.

Inoltre, le società cooperative con più di 50 soci includono nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e nelle relazioni semestrali almeno le seguenti informazioni:

- l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia;
- il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/l)/AI$. Per favorire la comprensione dell'informazione, l'indice dovrà essere presentato nei documenti contabili con la seguente dicitura: *“Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società”*.

La raccolta presso soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari non è consentita alle società cooperative che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma (cfr. Sez. VIII)⁽⁶⁾.

Nell'All. B delle presenti Disposizioni si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società cooperative.

3.1 Schemi di garanzia dei prestiti sociali

Gli schemi di garanzia dei prestiti sociali devono essere promossi dalle associazioni di categoria ovvero direttamente dalle cooperative interessate, eventualmente nell'ambito di iniziative di tipo consortile.

6) Ai sensi dell'art. 112, comma 7, TUB, come modificato dal D.Lgs. n. 169/2012, le c.d. casse peota (già disciplinate dall'art. 155, comma 6, TUB) e gli enti e le società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica entro il 1° gennaio 1993, già iscritti nell'elenco generale ex art. 106 TUB, possono continuare a operare nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle disposizioni di settore senza obbligo di iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.



In ogni caso, gli schemi sopra indicati prevedono il rimborso dei prestiti effettuati dai soci in una misura almeno pari al 30 per cento.

Gli schemi di garanzia devono disporre di sistemi idonei a determinare le proprie passività potenziali e di mezzi finanziari adeguati a far fronte a tali passività.

I mezzi finanziari degli schemi possono includere, oltre che contributi in denaro versati dai loro membri, anche impegni di pagamento delle cooperative aderenti. Questi ultimi possono rappresentare una quota complessivamente non superiore al 50 per cento dell'importo totale dei mezzi finanziari che devono essere tenuti a disposizione per far fronte alle passività potenziali.

In fase di costituzione degli schemi di garanzia, l'ammontare complessivo dei mezzi finanziari costituiti da contributi in denaro può essere raggiunto in un arco temporale massimo di dieci anni, purché la parte di tali mezzi non rappresentata da somme di denaro versate sia assistita da garanzie idonee rilasciate da soggetti vigilati.

Le contribuzioni allo schema sono determinate sulla base dei volumi di garanzie rilasciate e della rischiosità degli aderenti. A tal fine si tiene conto dell'ammontare della raccolta tra soci effettuata da ciascuna cooperativa e di indicatori di rischiosità riferiti, fra l'altro, alla situazione patrimoniale e alla liquidità degli aderenti.

4. Caratteristiche della garanzia

La garanzia dei prestiti sociali, di cui ai parr. 3 e 3.1, è prestata sotto forma di garanzia personale o di garanzia reale finanziaria.

Se prestata in forma di garanzia personale, il contratto di garanzia:

- ha per oggetto il pagamento diretto dell'obbligazione garantita, per capitale e interessi, a favore dei soci prestatori;
- indica chiaramente che la garanzia copre complessivamente un ammontare almeno pari al 30 per cento del complesso dei prestiti sociali e, in caso di attivazione, ciascun socio ha il diritto di ricevere dal garante il pagamento di una corrispondente quota parte del prestito sociale;
- non contiene clausole che consentono al garante o alla cooperativa di limitare o annullare unilateralmente la garanzia o di recedere dal contratto, fino a quando l'ammontare della raccolta rimanga superiore a tre volte il patrimonio. La scadenza del contratto di garanzia non può essere inferiore alla durata dei prestiti sociali in essere al momento della conclusione del contratto. In ogni caso di modifica, annullamento, recesso o scadenza della garanzia, deve essere esplicitamente fatta salva l'efficacia della garanzia relativamente agli obblighi sorti anteriormente;
- opera in caso di inadempimento o insolvenza della cooperativa e prevede il pagamento a richiesta del creditore o di un rappresentante comune dei creditori; non devono essere presenti clausole che abbiano l'effetto di subordinare il pagamento alla condizione che il creditore si rivalga in primo luogo sul debitore principale (es. beneficio di preventiva escussione).

Se prestata in forma di garanzia reale finanziaria, le attività costituite in garanzia:



- sono attività connotate da un adeguato grado di liquidità e con valore di mercato sufficientemente stabile nel tempo ⁽⁷⁾;
- non sono emesse dalla società debitrice e non sono correlate al suo merito creditizio;
- sono custodite con forme contrattuali e modalità che ne assicurano l'individuazione e la separatezza rispetto al patrimonio del debitore, del garante e del terzo depositario e rispetto ad altre attività detenute in custodia;
- sono valutate al valore di mercato con periodicità almeno semestrale e immediatamente integrate dal garante qualora il loro valore divenga inferiore al 30 per cento del complesso dei prestiti sociali.

Le garanzie di cui al presente paragrafo non possono essere assistite a loro volta da controgaranzia o da *collateral* in qualsiasi forma prestati, direttamente o indirettamente, dalla cooperativa con cui intercorre il contratto di garanzia, da una cooperativa aderente allo schema di garanzia, o da soggetti collegati a questi ⁽⁸⁾.

(7) Le banche e gli intermediari finanziari vigilati che rilasciano garanzie della specie fanno riferimento alle categorie di attività individuate dalla relativa disciplina prudenziale come attività idonee a costituire una valida tecnica di attenuazione del rischio di credito (cfr. art. 197 del Regolamento (UE) n. 575/2013).

(8) Per soggetti collegati si intendono i soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) uniti alla cooperativa da una delle relazioni individuate ai sensi dell'art. 53, commi 4 e seguenti, del TUB.



SEZIONE VI


RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO DIPENDENTI

Le società possono raccogliere risparmio presso i propri dipendenti, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari ⁽¹⁾, purché:

- tale facoltà sia prevista nello statuto della società;
- l'ammontare della raccolta sia contenuto entro il limite complessivo del patrimonio. Per le società cooperative l'ammontare della raccolta presso dipendenti, unitamente a quello della raccolta presso soci, deve essere ricompreso nei limiti previsti dalla Sez. V, par. 3, del presente Capitolo con riferimento alle cooperative aventi più di 50 soci.

La raccolta presso dipendenti non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

1) La raccolta di risparmio mediante strumenti finanziari, anche se effettuata presso dipendenti, è sottoposta alla disciplina di cui alla Sez. IV delle presenti Disposizioni.



SEZIONE VII

RACCOLTA NELL'AMBITO DI GRUPPI ⁽¹⁾


Le società possono raccogliere risparmio, senza alcun limite, presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

Nel caso in cui più soggetti di natura cooperativa detengano una partecipazione al capitale di una società che svolge attività di concessione di finanziamenti, la raccolta di risparmio effettuata da tale società presso le cooperative e/o le società da queste ultime controllate non è sottoposta ad alcun vincolo purché i finanziamenti della partecipata siano rivolti, in via esclusiva, alle cooperative partecipanti e/o alle loro controllate e la complessiva operatività della società medesima sia rivolta, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative ⁽²⁾.

Ai fini della presente disciplina sono equiparati ai soggetti di natura cooperativa le società, le associazioni o altre istituzioni non aventi finalità lucrative che perseguono statutariamente e in via prevalente scopi mutualistici o solidaristici.

1) La presente Sezione disciplina la raccolta del risparmio effettuata, nell'ambito di gruppi, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari; la raccolta effettuata con quest'ultima modalità, anche qualora avvenga nell'ambito di gruppi, è sottoposta alla disciplina di cui alla Sezione IV delle presenti Disposizioni.

2) Tali limitazioni dell'oggetto sociale devono risultare dallo statuto della società partecipata.



SEZIONE VIII

RACCOLTA DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE

Le società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma possono emettere strumenti finanziari di raccolta entro il limite complessivo del patrimonio.


Per le società che svolgono attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il doppio del patrimonio. Tale limite è elevato fino al quintuplo ove gli strumenti finanziari di raccolta siano destinati alla quotazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Al computo dei predetti limiti concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni e altri strumenti finanziari di raccolta emessi da altre società, anche estere.

Per le società di cui alla presente sezione, costituite in forma di società a responsabilità limitata o di società cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, la raccolta viene effettuata in osservanza di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile.

Alle società di cui alla presente sezione, costituite in forma cooperativa, non è consentita la raccolta del risparmio presso soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari.

Nell'All. A delle presenti Disposizioni si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante strumenti finanziari.



SEZIONE IX

SOCIAL LENDING

Il *social lending* (o *lending based crowdfunding*) è uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme *on-line*, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.

L'operatività dei gestori dei portali *on-line* che svolgono attività di *social lending* (di seguito, "gestori") e di coloro che prestano o raccolgono fondi tramite i suddetti portali (di seguito, rispettivamente, "finanziatori" e "prenditori") è consentita nel rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti (ad esempio, attività bancaria, raccolta del risparmio presso il pubblico, concessione di credito nei confronti del pubblico, mediazione creditizia, prestazione dei servizi di pagamento).

Con specifico riferimento alla raccolta del risparmio tra il pubblico, si rammenta che tale attività è vietata, in linea di principio e salve le eccezioni di seguito richiamate, sia ai gestori sia ai prenditori. Peraltro, valgono anche per detti soggetti le deroghe al divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previste dall'art. 11 del TUB, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla presenti disposizioni.

In particolare, per quanto riguarda i gestori, non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico:

- la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento dai gestori medesimi, se autorizzati a operare come istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB autorizzati a prestare servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, del TUB;
- la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica effettuata dai gestori a tal fine autorizzati.

Per quanto riguarda, invece, i prenditori, non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico:

- l'acquisizione di fondi effettuata sulla base di trattative personalizzate con i singoli finanziatori. Al riguardo, avute presenti le modalità operative tipiche delle piattaforme di *social lending*, le trattative possono essere considerate personalizzate allorché i prenditori e i finanziatori sono in grado di incidere con la propria volontà sulla determinazione delle clausole del contratto tra loro stipulato e il gestore del portale si limita a svolgere un'attività di supporto allo svolgimento delle trattative precedenti alla formazione del contratto ⁽¹⁾. Per non incorrere nell'esercizio abusivo della raccolta del risparmio, i prenditori si avvalgono esclusivamente di piattaforme che assicurano il carattere personalizzato delle trattative e sono in grado di dimostrare il rispetto di tale condizione anche attraverso un'adeguata informativa pubblica.
- l'acquisizione di fondi presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale.


1) Tale condizione si considera rispettata, ad esempio, allorché il gestore predisponga un regolamento contrattuale standard che costituisce solo una base di partenza delle trattative, che devono essere in ogni caso svolte autonomamente dai contraenti, eventualmente avvalendosi di strumenti informatici forniti dal gestore.



La definizione di un limite massimo, di contenuto importo, all'acquisizione di fondi tramite portale *on line* di *social lending* da parte dei prenditori è coerente con la *ratio* sottesa alle presenti Disposizioni, volta a impedire ai soggetti non bancari di raccogliere fondi per ammontare rilevante presso un numero indeterminato di risparmiatori.

Sono comunque precluse ai gestori e ai prenditori la raccolta di fondi a vista e ogni altra forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

Restano ferme le possibilità di raccolta senza limiti da parte di banche che esercitano attività di *social lending* attraverso portali *on-line*.



SEZIONE X

ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO

Le nuove disposizioni in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

Gli obblighi informativi in nota integrativa, previsti dalla Sezione V, dovranno essere adempiuti a partire dal bilancio relativo all'esercizio 2016.

La definizione del patrimonio "a livello consolidato", contenuta nella Sezione V, si applica a partire dai valori del bilancio relativo all'esercizio 2016, con riferimento sia all'obbligo di garantire almeno il 30% della raccolta (se eccedente il limite di 3 volte) sia al calcolo del limite massimo di 5 volte.

Dovranno essere adeguati entro il 30 giugno 2017:

- i contratti di garanzia con soggetti vigilati per allinearli ai requisiti della Sezione V, parr. 3 e 4;
- la contrattualistica e l'operatività degli schemi di *social lending*, sia gestiti da intermediari vigilati sia da soggetti non vigilati, per assicurare il rispetto delle disposizioni della Sezione IX.

